

Codice Etico

IUSVE

Proemio

1. L'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE), con sede legale e operativa a Venezia-Mestre (via dei Salesiani, 15) e con ulteriore sede operativa in Verona (Regaste San Zeno, 17), eretto con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica Prot. n. 1597/2004 del 29 agosto 2005, è costituito e governato secondo le prescrizioni della Santa Sede riguardanti le aggregazioni e secondo gli Statuti generali dell'Università Pontificia Salesiana (UPS) di cui lo IUSVE è Istituto aggregato.
2. Un aspetto caratteristico, comune a tutte le Istituzioni Universitarie Salesiane (Network IUS - la rete delle Università della Società Salesiana di San Giovanni Bosco nel mondo) è la Comunità accademica: «Una istituzione salesiana di educazione superiore si configura come la comunità di tutti coloro che, secondo la propria responsabilità accademica e professionale, in sintonia con i valori cristiani e salesiani del progetto istituzionale, si impegnano nella ricerca della verità e nella missione formativa in modo corresponsabile e aperta alle diverse realtà culturali e sociali» (Dal "Documento Identità delle IUS", n. 20).
3. La "Comunità accademica" di IUSVE, formata dalle Docenti e dai Docenti, dalle Studentesse e dagli Studenti e da tutto il Personale non docente che collabora nei suoi vari ambiti e servizi, si impegna nella ricerca della verità e nella missione formativa, in sintonia con i valori evangelici e la tradizione educativa salesiana: con una specifica attenzione al mondo dei giovani e di quanti si occupano della loro formazione con una particolare sensibilità verso le forme di povertà economica, culturale, affettiva e spirituale.
4. Per questo lo IUSVE, che fonda la propria proposta su una concezione integrale di educazione aperta alla visione cristiana della vita, si presenta con un'offerta formativa di corsi, progetti e iniziative al servizio della persona, in risposta ai bisogni del territorio e del contesto ecclesiale, culturale, educativo e sociale in cui opera.
5. Il rispetto del presente Codice Etico e dei principi ispiratori di IUSVE costituiscono elemento essenziale dell'adempimento contrattuale per tutti coloro che instaurano con essa rapporti accademici, di lavoro e di qualsiasi tipo di collaborazione.

ART. 1 / Principi fondamentali

1. Lo IUSVE richiede a Docenti, Studentesse e Studenti e Personale non docente, impegno e dedizione, maturità umana e un comportamento conforme ai valori cristiani e alle comuni norme della vita accademica e della convivenza sociale.
2. Docenti, Studentesse e Studenti e Personale non docente sono chiamati ad un servizio ecclesiale e pertanto tenuti a orientare il proprio operato a principi di professionalità, trasparenza, correttezza, onestà, e a porre in essere gli adempimenti contrattuali prestando piena collaborazione allo svolgimento della missione d.

ART. 2 / Ambito di applicazione

1. Il Codice Etico si applica a Docenti, Studentesse e Studenti (in corso o fuori corso, ordinari o straordinari) e a tutto il Personale non docente che collabora nei suoi vari ambiti e servizi di IUSVE, come pure a tutti coloro che per qualsiasi circostanza e titolo sono chiamati ad operare all'interno di IUSVE.
2. Il Codice Etico si applica anche ai Centri di studio e ricerca (cfr. Statuti, art. 35) e alle ulteriori strutture che operino in IUSVE per il raggiungimento delle sue finalità statutarie.

ART. 3 / Regole di condotta

1. I soggetti di cui al precedente art. 2:
 - a. si impegnano, nell'ambito del loro servizio e sulla base delle rispettive responsabilità, al riconoscimento e alla difesa della libertà e dei diritti fondamentali della persona umana, così come promossi e proposti dal Magistero della Chiesa. In particolare si impegnano a realizzare, sulla base del presente elenco non esaustivo ma solo esemplificativo: la tutela della dignità di ciascuna persona; il rifiuto di discriminazione; la valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali; la libertà e i diritti fondamentali, in particolare il diritto al sapere; la responsabilità e il riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità; l'onestà; l'integrità; la professionalità; l'equità; la trasparenza; la leale collaborazione;

- b. si impegnano, altresì, ad aderire con lealtà ai principi cui si ispira lo IUSVE, a concorrere al suo progresso spirituale e materiale, e ad alimentare il reciproco rispetto in spirito di servizio e nella prospettiva comunitaria;
 - c. devono comportarsi con dignità e devono curare il proprio personale decoro e quello delle strutture comuni di IUSVE.
- 2.** Docenti, Studentesse e Studenti e Personale non docente, oltre ai doveri di cui al n.1 del presente articolo, devono curare il decoro dello spazio in cui lavorano.

ART. 4 / Divieto di discriminazione e rispetto della dignità e libertà altrui

- 1.** Ognuno ha il diritto a non essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori contenuti nel presente elenco non esaustivo ma solo esemplificativo: nazionalità, sesso, lingua, aspetto fisico, cittadinanza, religione, condizioni economiche, sociali e di salute.
- 2.** Lo IUSVE previene e persegue ogni comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere mediante abuso della propria posizione o con atto di omissione, e che leda il rispetto della dignità e della libertà altrui.
- 3.** A nessuno dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dall'ufficio che svolge al fine di imporre prestazioni e servizi a proprio personale favore e interesse.

ART. 5 / Molestie

Lo IUSVE riprova e persegue le molestie sessuali o morali e ne tutela le vittime.

ART. 6 / Principio di imparzialità e riconoscimento del merito

- 1.** Tutti coloro che operano a vario titolo in IUSVE devono: rispettare rigorosamente e, al tempo stesso, garantire il principio di imparzialità; privilegiare, nelle scelte, le capacità e le competenze individuali, il merito personale e la qualità delle prestazioni professionali.
- 2.** Lo IUSVE rifiuta ogni forma di favoritismo o di nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto dei principi di cui al n.1 del presente articolo.

ART. 7 / Partecipazione alla vita accademica

- 1.** Tutti coloro che operano a vario titolo in IUSVE devono partecipare attivamente e responsabilmente alla vita universitaria e offrire piena collaborazione alla realizzazione delle sue finalità.
- 2.** A seconda del ruolo e della categoria di appartenenza, i soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico devono altresì intervenire nello svolgimento dei lavori degli Organismi collegiali di cui fanno parte e devono concorrere all'elezione, là dove prevista, delle Autorità di governo e/o a quella dei rappresentanti nei Consigli.

ART. 8 / Tutela della reputazione di IUSVE, uso del nome e del logo

- 1.** Tutti coloro che operano a vario titolo in IUSVE si impegnano a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.
- 2.** Salvo previa autorizzazione delle Autorità competenti, a nessun è consentito:
 - a. utilizzare il nome e il logo di IUSVE;
 - b. utilizzare la reputazione di IUSVE ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;
 - c. esprimere in ogni forma e modalità punti di vista personali servendosi del nome di IUSVE.

ART. 9 / Proprietà intellettuale, plagio e obbligo alla riservatezza delle opere

- 1.** I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico si impegnano a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e a disincentivare ogni forma di plagio, di appropriazione indebita e divulgazione di lavori altrui.
- 2.** L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente allo IUSVE non deve servirsene per fini privati e deve mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della loro divulgazione ufficiale

ART. 10 / Riservatezza e protezione dei dati personali

- 1.** Lo IUSVE tutela la riservatezza dei dati dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico, secondo la normativa vigente in materia, impegnandosi a non comunicare e diffondere i dati personali senza previo consenso del soggetto interessato.
- 2.** Lo IUSVE fa divieto, ad ogni soggetto di cui all'art. 2 del presente Codice Etico, di diffondere notizie relative a informazioni e dati riservati appresi in ragione della propria funzione lavorativa, senza previa autorizzazione dell'Autorità competente.

ART. 11 / Trasparenza contabile

- 1.** Tutti coloro che operano a vario titolo in IUSVE devono agire perseguendo, ciascuno per il proprio ruolo, la massima trasparenza, professionalità e onestà, curando il rispetto delle procedure previste, verificando la completezza della documentazione contabile, riferendo prontamente all'Autorità competente eventuali violazioni dei suddetti principi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa.
- 2.** Quanto indicato nel n. 1 del presente articolo vale in particolare per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di definizione e redazione del bilancio di IUSVE.

ART. 12 / Utilizzo delle risorse di IUSVE

- 1.** Le strutture, i beni, il patrimonio librario, e tutti gli spazi di IUSVE devono essere utilizzati e conservati con cura.
- 2.** I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico non possono utilizzare o concedere spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di IUSVE per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Istituzione accademica, o in ogni caso da essa non espressamente approvati.
- 3.** L'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informativo di IUSVE deve ispirarsi ai principi della diligenza, moralità, buona fede e correttezza.
- 4.** Tutte le apparecchiature di IUSVE devono essere utilizzate solo per le finalità legate al lavoro e alla vita accademica. Per situazioni di comprovata necessità, l'Amministratore e/o uno dei Responsabili di uno dei settori in cui IUSVE si articola (cfr. Organigramma / Funzionigramma IUSVE in vigore) può autorizzare un diverso utilizzo limitato comunque ad un'attività di natura occasionale, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- 5.** Le dotazioni hardware e software messe a disposizione da IUSVE per docenti, non docenti e studenti non devono essere utilizzate per finalità non istituzionali.
- 6.** Chiunque disponga di comprovata conoscenza di un utilizzo non istituzionale o comunque contrario allo spirito del presente codice degli strumenti informatici, nei locali di IUSVE, ha l'obbligo di segnalarlo ad una delle Autorità di governo.

ART. 13 / Doni e benefici

- 1.** È fatto divieto a Docenti, Studentesse e Studenti e Personale non docente di accettare o sollecitare ogni dono o beneficio suscettibile di influenzare, anche indirettamente, il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
- 2.** I soggetti di cui al n. 1 del presente articolo possono soltanto accettare doni o benefici quando siano di modico valore economico, offerti in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e, comunque, quando l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 14 / Comitato Etico IUSVE (art. 37 Stat.)

- 1.** IUSVE istituisce un Comitato Etico con funzioni consultive, di vigilanza, di indagine e di monitoraggio in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice Etico e delle prassi interpretative, nonché in materia di ricerca scientifica e accademica realizzata in IUSVE o in cui IUSVE è partner.

ART. 15 / Osservanza e divulgazione del Codice Etico

- 1.** I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice Etico devono:
 - a.** prendere visione e osservare il Codice Etico informandosi sulle relative prassi interpretative;
 - b.** segnalare all'Autorità competente qualsiasi comportamento contrario al presente Codice Etico;
 - c.** adoperarsi, ciascuno secondo le proprie responsabilità, affinché cessino eventuali comportamenti contrari al presente Codice Etico.
- 2.** La Pontificia Università Lateranense promuove la divulgazione del presente Codice Etico, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

ART. 16 / Violazione del Codice Etico

- 1.** L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione.
- 2.** I procedimenti che possono portare all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'avvio di provvedimenti disciplinari sono determinati dagli Statuti di IUSVE (artt. 25 e 29 Stat.).



Istituto Universitario Salesiano Venezia

Aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione
dell'Università Pontificia Salesiana di Roma

Sede di Venezia

(legale e operativa)

Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia-Mestre
T. +39 0415498511
frontofficemestre@iusve.it

Sede di Verona

(operativa)

Regaste San Zeno, 17
37123 Verona
T. +39 0415498580
frontofficeverona@iusve.it